

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1986 del 18/04/2017
Oggetto	RA15A0013 DETERMINA ORDINARIA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RAVENNA LOC CARRAIE - DITTA MOLDUCCI STEFANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2052 del 18/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA15A0013
COMUNE DI RAVENNA (RA) LOCALITA' CARRAIE
DITTA: AZIENDA AGRICOLA MOLDUCCI STEFANO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE ORDINARIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07

luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO della domanda di concessione presentata dal Signor Molducci Stefano in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Molducci Stefano, CF MLDSFN58E31H199U, protocollata agli atti regionali in data 23/06/2015 con il n. 0436051 per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee in Comune di Ravenna, località Carraie ad uso irrigazione agricola, procedimento RA15A0013;

TENUTO CONTO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R. n. 170 in data 15/07/2015;
- oltre i termini previsti dal predetto avviso (15 giorni) è stata presentata una osservazione, assunta agli atti con il prot. 0580533 in data 13/08/2015 e successivamente integrata con nota assunta agli atti prot. 0624397 del 31/08/2015;
- con nota prot. 0648136 del 09/09/2015 la Regione ha risposto alle osservazioni presentate in merito alla istanza di concessione presentata dalla ditta Az Agr. Molducci Stefano;

DATO CONTO che relativamente alle osservazioni presentate:

- il Regolamento Regionale n. 41/2001 in materia di Risorse Idriche prevede all'art. 11 che il Servizio valuti le osservazioni e le opposizioni prevenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento;
- nel caso specifico si ritiene opportuno anticipare questa valutazione con il presente atto, che raccoglie al suo interno le valutazioni tecniche relative alla richiesta di prelievo, confermando che le stesse risposte saranno richiamate anche nell'eventuale atto conclusivo del procedimento;
- che si è ritenuto opportuno prendere in considerazione le osservazioni seppure presentate oltre i termini previsti;
- che le osservazioni presentate da Legambiente Cervia e successivamente integrate con le suddette note vengono di seguito riassunte:
 - 1) valutare ogni domanda di concessione con la massima prudenza, secondo il principio di precauzione di cui al codice ambientale;
 - 2) richiamata la necessità di soddisfare gli obiettivi e le prescrizioni previste quantomeno dalle direttive comunitarie habitat ed acque, oltre quanto indicato nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel programma GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere) sulla base di dati completi dell'emungimento di acqua freatica e profonda e con il supporto di studi scientifici che attestino inequivocabilmente l'assenza di possibili danni alla falda ed aumento delle criticità sopra richiamate con particolare riferimento al fenomeno della subsidenza;
 - 3) in mancanza di tali condizioni si chiede di non autorizzare nuovi prelievi di acque pubbliche dalla falda freatica e/o profonda;
 - 4) si chiede inoltre di ottenere riposta nel merito delle presenti osservazioni – integrate come sopra – indicando cortesemente, anche al fine di potere migliorare le nostre conoscenze e il nostro servizio di volontariato per l'ambiente, i motivi nel caso di autorizzazione di cui all'oggetto – per cui il vostro rispettabile Servizio dovesse ritenere di garantire l'assenza di possibili danni alla falda, l'aumento delle criticità ambientali citate ed il completo rispetto di quanto sopra;
- che le suddette osservazioni sono state valutate dalla Regione e se ne è dato già conto nel presente provvedimento regionale di autorizzazione alla perforazione n. 12712/2015, che vengono riportate nuovamente, dandone risposta puntuale;
 - 1) Il Servizio valuta ogni domanda con la massima prudenza applicando la normativa prevista per il rilascio delle concessioni;
 - 2) Nel caso vi siano prelievi che ricadono nelle zone SIC/ZPS si seguono le procedure previste e viene richiesta la valutazione di incidenza. Non è il caso di questa domanda che ricade al di fuori di tali zone; La procedura per il rilascio di concessione segue quanto previsto dal D. Lgs n. 152/2006 (che modifica anche il TU sulle acque 1775/1933) oltrechè quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/2001 – In particolare quest'ultimo regolamento prevede l'acquisizione di specifici pareri, in questo caso di Autorità di Bacino (che ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 è vincolante), del Consorzio di Bonifica al fine di individuare disponibilità di fonti alternative e della Provincia; il programma GIZC è stato recepito da tutti i comune costieri e dalle Province interessate che ne tengono conto nei loro atti pianificatori; In particolare il parere della Provincia di Ravenna ne tiene conto quando questa si esprime in merito alla compatibilità del prelievo con il Piano Regionale di Tutela delle Acque ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che contengono la base conoscitiva anche dal punto di vista dei dati sugli emungimenti e sulla falda; Lo stesso avviene per il parere della Autorità di bacino che valuta la compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006; Dalla valutazione di tali pareri, che derivano da valutazioni sullo stato conoscitivo degli acquiferi sia superficiali che

profondi, il Servizio acquisisce le informazioni e le indicazioni sulla ammissibilità o meno del prelievo anche con prescrizioni; Il Servizio è conscio che non è possibile ottenere una dimostrazione inequivocabile di assenza di danni sulla base di dati completi dell'emungimento di acqua freatica e profonda e con il supporto di studi scientifici che attestino inequivocabilmente l'assenza di possibili danni alla falda ed aumento delle criticità sopra richiamate con particolare riferimento al fenomeno della subsidenza, ma applica una procedura prevista dalle normative nazionali e regionali che prevede una serie di valutazioni basate sulla conoscenza disponibile e sulla pianificazione in vigore;

- 3) La richiesta formulata è di tipo generico e a questo risponde la normativa di settore che pone vincoli e limitazioni in zone specifiche, che costituiscono la base per le valutazioni puntuali successive; I pareri specifici richiesti per la singola domanda agli Enti sopracitati permettono invece di valutare il singolo prelievo richiesto ammissibile e compatibile con le limitazioni e le prescrizioni della normativa di settore, con l'applicazione di una serie di prescrizioni che vengono successivamente recepite nell'atto di concessione;
- 4) Alle osservazioni è stata data come richiesto una risposta specifica nel merito con la citata nota prot. 0648136 del 09/09/2015; Le motivazioni specifiche per cui il Servizio ritiene possibile il rilascio della concessione sono illustrate nella risposta ai precedenti punti 2) e 3)

CONSIDERATO che in data 03/10/2015 è stata rilasciata alla Ditta richiedente, dando conto dei pareri favorevoli pervenuti, e delle relative prescrizioni che qui si intendono interamente richiamate, la determinazione regionale n. 12712, quale autorizzazione alla perforazione di un pozzo in comune di Ravenna località Carraie;

DATO conto inoltre che la suddetta determinazione conteneva già le risposte alle osservazioni presentate e che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori repliche alle risposte fornite;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 21/07/2016 con il prot. PGRA/2016/8693, è stata consegnata a questa Agenzia, la relazione tecnica di avvenuta perforazione del pozzo, ai sensi del punto 1.2 della determinazione regionale 12712/2015, da cui risulta che il pozzo stesso raggiunge una profondità di 160 metri e di un diametro esterno di 165 mm., quindi nel rispetto delle condizioni prescrittive della autorizzazione alla perforazione;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa con una portata max di 3,00 l/sec;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a 18.400 mc annui;
- il pozzo ha una profondità di 160 metri ed un diametro di 165 mm;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente per l'uso richiesto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

ACCERTATA:

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricadono nel corpo idrico:
 - 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore
 - STATO quantitativo SQUAS: BUONIO
 STATO qualitativo SCAS: BUONO
 Corpo idrico non a rischio

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo **per una quantità massima annua di 12.316 mc** sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa **Ha 02.10.00** per actinidia irrigati a goccia, che comporta una diminuzione del quantitativo richiesto che originariamente era di 18.400 mc/anno.

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. a) comma 1 dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla ditta Azienda Agricola Molducci Stefano, CF MLDSFN58E31H199U, la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Ravenna, loc Carraie al foglio 83 mapp. 512, per uso irrigazione agricola, procedimento RA15A0013;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 12.136, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 36,41 (determinato, sulla base della normativa citata in premessa calcolando nove dodicesimi del canone per l'intero anno 2017, fissato in € 48,54), dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento.

6. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2017 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 che saranno definite da futuri atti regionali;
7. di dare atto che la ditta Azienda Agricola Molducci Stefano dovrà versare il deposito cauzionale e di fissarne l'importo in € 250,00 dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. di dare atto che sono state versate data 18/06/2015 le spese di istruttoria pari ad euro 223,00;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, per irrigazione agricola con procedura ordinaria, richiesta dalla ditta Azienda Agricola Molducci Stefano, CF MLDSFN58E31H199U Procedimento n. RA15A0013.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea, dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, avviene mediante un pozzo, Foglio 83, mapp. 512, coordinate UTM*32: X= 753.834; Y= 910.445, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità attuale di m 160,00;
- diametro mm. 165;
- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa della portata di l/s 3,00;

La risorsa derivata è utilizzata ad irrigazione agricola per actinidia irrigata a goccia destinata a servire un comparto irriguo di Ha 02.10.00.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 3,00;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 12.316.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato, sulla base dei pareri di Autorità di Bacino e Provincia, all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti dal pozzo, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART.5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.